

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6206 del 28/11/2018
Oggetto	Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e di subalveo da fiume Po in località Pontelagoscuro ad uso consumo umano - ATERSIR - cod. prat. FE05A0293
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6468 del 28/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*", ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

**PRESO ATTO** che

- con Regio Decreto 15 Luglio 1926 n° 7411 veniva assentito al Comune di Ferrara di derivare dal Fiume Po in località Pontelagoscuro il quantitativo di 150 l/s per uso civile acquedottistico e tale concessione fu assentita per anni 70 dalla data del decreto stesso, con scadenza pertanto al 15 luglio 1996;
- che ai sensi della L.R. n. 25/99 è stata costituita in data 07/03/02 l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara ATO 6, a cui a norma del comma 1 dell'art. 42 del R.R. n. 41/2001 vanno intestate le concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano;
- che in data 27/04/2005 l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara ATO 6 ha dichiarato attivo per 1450 l/s. (di cui il 23% circa da pozzo ed il 77% circa dal Fiume Po), senza provvedimento concessorio il prelievo sopra citato, ed ha chiesto ai sensi ex art. 23 D.Lgs. n. 152/1999 la continuazione provvisoria del prelievo, viste le particolari ragioni di interesse pubblico generale, in attesa di espletare le procedure previste dal Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001;
- che in data 16 marzo 2006 l'ATO 6 con nota 49 pervenuta il 27 marzo 2006 ha richiesto l'apertura della procedura di valutazione d'impatto ambientale, ex L.R. n. 9/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla derivazione di acqua superficiale e di subalveo dal Fiume Po tramite le esistenti opere di presa a servizio della centrale di potabilizzazione di Pontelagoscuro, in comune di Ferrara;
- che la Conferenza di Servizi indetta ai sensi del Titolo III della L.R. n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni ha formalizzato in data 06/03/2007 nel "Rapporto sull'impatto ambientale" relativo alla "Derivazione di acqua grezza superficiale e di subalveo per l'impianto

- di potabilizzazione di Pontelagoscuro", redatto con l'assenso dei rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima, le risultanze dell'istruttoria da essa espletata;
- con Det. N. 5694 del 09/05/2007 veniva assentita all'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara – ATO 6 la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del Fiume Po e di subalveo dal Fiume Po tramite 24 pozzi, in golena in località Pontelagoscuro del Comune di Ferrara per una portata massima di 1.450 l/s per uso consumo umano e con scadenza 31/12/2015;
  - che ai sensi della L.R. n. 23/2011 è stata costituita A.T.E.R.S.I.R. – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizi Idrici e Rifiuti, per esercitare le competenze delle sopresse Agenzie d'ambito territoriale ottimale;
  - che con istanza assunta agli atti con prot. n. PG.2015.892893 del 30/12/2015 A.T.E.R.S.I.R. – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede legale a Bologna, in via Cairoli 8/F, ha richiesto il rinnovo della concessione assentita con Det. 5694 del 09/05/2007 (pratica Codice FE05A0293);
  - che con istanza assunta agli atti con prot. n. PGDG.2017.9527 del 11/09/2017 A.T.E.R.S.I.R. – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizi Idrici e Rifiuti, ha richiesto una variante non sostanziale della concessione rilasciata con Det. 5694 del 09/05/2007 per la sostituzione di n. due pozzi;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata per portata e volumi prelevati secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo:

- prelievo esercitato mediante due opere di presa di derivazione di acqua dal fiume Po e da un campo pozzi costituito da n. 21 pozzi;
- ubicazione del prelievo: località Pontelagoscuro in Comune di Ferrara su terreni di proprietà del Sig. Papini Lino, sui quali Hera ha stipulato un contratto di affitto in cui

concede la propria disponibilità alla presenza dei pozzi sia esistenti che di eventuale nuova perforazione;

- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
- portata massima di esercizio pari a 1,450 l/s, di cui 1.150 l/s dai pontili (prese superficiali) e 300 l/s dai pozzi;

**DATO ATTO** che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 5694/2007;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione è ubicata all'interno dell'area SIC-ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**PRESO ATTO** che con nota assunta agli atti con protocollo n. 7781 del 25/05/2018 l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po comunica che in attesa della definizione delle portate salvaguardia di riferimento per l'asta del fiume Po da parte del Tavolo Tecnico è opportuno mantenere, per le concessioni in essere, le prescrizioni indicate nei loro disciplinari in relazione alla regolazione delle stesse e che tali concessioni potranno essere eventualmente riviste in relazione a quanto verrà indicato dal Tavolo Tecnico in merito alla definizione delle portate di salvaguardia di riferimento per l'asta del fiume Po.

**PRESO ATTO** che:

- tutti gli Enti i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 41/2001 hanno espresso il loro parere e le relative eventuali prescrizioni nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi del Titolo III L.R. n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni per il rilascio della concessione Det. N. 5694 del 09/05/2007, che con il presente atto si rinnova;
- con nota assunta agli atti con prot. n. PGDG.2018.9820 del 05/07/2018 il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna di Regione Emilia Romagna, comunica l’esito della valutazione d’incidenza in quanto la derivazione ricade nel sito di rete Natura 2000 IT4060016 SIC-ZPS “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”, e stabilisce che gli interventi non determinano incidenza negativa significativa sulla Zona di Protezione Speciale interessata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - limitare il più possibile l’area di cantiere e la durata dei lavori;
  - l’alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire in sicurezza in apposite aree adottando adeguati sistemi di raccolta dei liquidi per impedire sversamenti accidentali e a distanza di sicurezza dal corpo idrico;
  - non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco se non strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento;
  - al termine dei lavori provvedere al ripristino dell’area di cantiere ed all’eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti.

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 15 marzo 2016, la somma pari a euro 88,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 21 maggio 2018, la somma pari a euro 30.288,93, relativa al canone dovuto per l’anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2045, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad A.T.E.R.S.I.R. – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede legale a Bologna, in via Cairoli 8/F, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e di subalveo da fiume Po di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 21 pozzi e n. 2 opere di derivazione di acqua superficiale da fiume Po denominate “Pontile Vecchio” e “Pontile Nuovo”;
  - ubicazione del prelievo: località Pontelagoscuro nel comune di Ferrara;
  - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
  - portata massima di esercizio pari a 1.450 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 28.200.000 mc/annui;
2. di autorizzare alla perforazione dei pozzi n. 12 bis e 34 bis, che andranno a sostituire i pozzi n. 12 a e 34 con le medesime caratteristiche di questi ultimi;
3. di stabilire che i pozzi n. 12 a e 34 andranno tombati e messi in sicurezza, comunicando a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi e rispettando le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto;
4. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2045;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che riprende il disciplinare di cui alla det. 5694/2007 con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;

6. di quantificare l'importo del canone di concessione dovuto per l'anno 2018 in euro 30.288,93;
7. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
8. di dare inoltre atto che:
  - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
  - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
9. di stabilire che il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia la "relazione integrativa di avvenuta perforazione", allegata al presente atto entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, anche al fine di permettere eventuali modifiche della concessione, se necessarie;
10. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
13. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986;
14. di stabilire che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
15. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
16. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
UNITA' SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO  
*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a A.T.E.R.S.I.R. – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede legale a Bologna, in via Cairoli 8/F per il prelievo di acqua pubblica superficiale e di subalveo da fiume Po mediante opere fisse (domanda di rinnovo n. PG.2015.892893 del 30/12/2015, cod. Sisteb FE05A0293)

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Le opere di prelievo sono costituite da due opere di presa di derivazione di acqua superficiale dal fiume Po e da due campi pozzi costituiti in totale da 21 pozzi.
2. Le opere di presa sono site in località Pontelagoscuro nel Comune di Ferrara.
3. Le opere di presa denominate "PONTILE VECCHIO" "PONTILE NUOVO" di derivazione d'acqua in sponda destra del Fiume Po sono costituite da un pontile e da un torrino.
  - Il "PONTILE VECCHIO" è costituito da un pontile in cemento armato che si inoltra nel fiume per circa 12 metri, al quale sono ancorate le tubazioni di prelievo dell'acqua di quattro elettropompe dalla portata nominale di 150 l/s, 200 l/s, 250 l/s e 250 l/s con prevalenza di 14 m c.a.. La portata effettiva dipende dal livello del fiume. Le tubazioni di mandata delle pompe confluiscono in un collettore DN600 in acciaio che tramite scavalco arginale si immette nell'impianto di trattamento. Infine per garantire il prelievo in periodo estivo con livelli molto bassi del fiume Po, vengono installate n. 2 elettropompe sommerse. Le pompe sono elettropompe sommerse monoblocco ciascuna da 350 l/s per una prevalenza di 20 m c.a., installate all'interno di un tubo contenitore fessurato che funge

anche da mandata DN 800 che poi si innesta su un tubo di connessione con la centrale DN 500 e DN 600.

- Il "PONTILE NUOVO" è costituito da un torrino in cemento armato alto circa 15,90 m nel quale confluiscono due tubazioni di prelievo DN800 in acciaio che si inoltrano nel fiume e la cui bocca di aspirazione, rivolta verso valle, è protetta da una griglia metallica con luce di 200 mm. All'interno del torrino sono installate quattro elettropompe sommerse in tubo contenitore, della portata nominale di 340 l/s con prevalenza di 10 m di c.a.. Le pompe confluiscono in due collettori DN600 in acciaio, uno di riserva all'altro, che scavalcando l'argine afferiscono all'impianto di potabilizzazione.
- Il fabbisogno annuo derivabile dai due pontili indicati in tabella, è quantificato in massimi l/s. 1150:

Opera di derivazione	Coordinate UTM	Estremi catastali
Pontile Vecchio	X = 705.558 Y = 4.973.978	Foglio: 38 Mappale: 2
Pontile Nuovo	X = 705.492 Y = 4.973.947	Foglio: 38 Mappale: 2

4. Il campo pozzi consisterà in numero 21 pozzi contraddistinti come da tabella:

Pozzo n.	Coord. UTM	Estremi catastali	Profondità (m)	Diametro tubo (mm)	Portata pompa (l/s)	Potenza Pompa (kW)
1 a	X = 704.976 Y = 4.973.873	Foglio: 38 Mappale: 2	35,3	600	20	9
8 a	X = 704.887 Y = 4.973.891	Foglio: 38 Mappale: 2	34,06	400	20	9
11 a	X = 704.593 Y = 4.974.083	Foglio: 38 Mappale: 17	34,6	400	20	9
12 bis	X = 704.548 Y = 4.974.076	Foglio: 38 Mappale: 18	35	400	20	25
14 a	X = 704.568 Y = 4.974.201	Foglio: 38 Mappale: 2	36	400	20	9
16 a	X = 705.037	Foglio: 38	35	400	20	9

	Y = 4.974.863	Mappale: 2				
21 a	X = 704.565 Y = 4.974.003	Foglio: 38 Mappale: 19	35,3	600	20	9
29	X = 704.746 Y = 4.974.007	Foglio: 38 Mappale: 2	36	400	20	9
31 a	X = 704.667 Y = 4.974.075	Foglio: 38 Mappale: 2	35	600	20	9
32 a	X = 704.518 Y = 4.974.234	Foglio: 38 Mappale: 17	35,5	600	20	9
33 a	X = 704.360 Y = 4.974.522	Foglio: 38 Mappale: 17	35	400	20	9
34 bis	X = 704.430 Y = 4.974.076	Foglio: 38 Mappale: 17	35	400	20	9
35 a	X = 704.470 Y = 4.974.336	Foglio: 38 Mappale: 17	35,5	600	20	9
36 a	X = 704.504 Y = 4.974.283	Foglio: 38 Mappale: 17	35,5	600	20	9
37	X = 704.325 Y = 4.974.576	Foglio: 38 Mappale: 17	35	550	20	9
40	X = 704.243 Y = 4.975.108	Foglio: 36 Mappale: 29	38	400	20	9
41	X = 704.166 Y = 4.975.191	Foglio: 36 Mappale: 25	35,5	400	20	9
42	X = 704.233 Y = 4.975.297	Foglio: 36 Mappale: 28	40	400	20	9
45	X = 704.219 Y = 4.975.711	Foglio: 36 Mappale: 4	39	400	20	9
48	X = 704.146 Y = 4.975.888	Foglio: 32 Mappale: 3	34	400	20	9
49	X = 704.086 Y = 4.976.025	Foglio: 32 Mappale: 3	35,5	400	20	9

## ARTICOLO 2

### QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1.450 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 28.200.000,00 mc.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico fiume Po.

## ARTICOLO 3

### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento i dispositivi per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione

concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI**

1. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
  - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
  - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
  - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
  - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
  - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).
2. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di dieci giorni dalla fine dei lavori.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2045, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2045.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub-concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 7**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

## **ARTICOLO 8**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**